

## NORMATIVA

### ANNO DI FORMAZIONE E PERIODO DI PROVA

*A cura di Libero Tassella, da Scuola & Scuola, settembre 2003*

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- artt. 401,437,438,439,440,455 d.lgs. 16.04.1994 n. 297;
- art.15 del CCNI; del 31.8.1999;
- c.m. 10.9.1991 n. 267; c.m. 4.3.1993, n. 54;
- art. 55 d.lgs. 3.2.1993, n. 29;
- art.1 legge 3.5.1999, n. 124;
- c.m. 29.1.1997, n. 73;
- nota min. 28.5.2001, prot. n. 39,
- art. 67 del CCNL del 24.7.2003.

L'anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U.. Ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni, per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell'assunzione si consegue con il superamento favorevole dell'anno di formazione e di un'attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neo-immesso in ruolo è assegnato un tutor, un docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l'apprendimento teorico. Al termine dell'anno di formazione il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo devono superare il periodo di prova, quindi non sono soggetti alle procedure dell'anno di formazione (tutor, corso di 40 ore, discussione della relazione). *Dalla C.M. n. 267/1991*

*Emerge il principio secondo cui dei due elementi costitutivi dell'anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180gg., attività seminariali) solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo elemento può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità, ecc..).*

#### I periodi computabili per il compimento dei 180 gg.

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:

- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d' interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni (c.m. n. 180 dell'11.7.1979);

- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell'11.7.1979);
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31-Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c.m. n. 180 dell'11.7.1979);
- il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. In legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall'art. 1, comma 2 della legge 10.6.1982 n. 349).

### I periodi non computabili per il compimento dei 180 gg.

Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23.12.1977 n. 937.

### La Formazione in ingresso e il nuovo contratto.

Ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 24.7.2003, l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro, con il sostegno di tutor appositamente formati, e con l'approfondimento teorico. Nel corso dell'anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza delle lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni intenzionalmente riconosciute.

### Le attività seminariali.

Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell'anno scolastico. Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8-10. I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale solo nel caso di assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l'anno scolastico. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore). I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione ai comitati di valutazione per il servizio con cui il singolo neodocente dovrà sostenere una discussione finale su apposita relazione dello stesso neodocente.

### Il Tutor.

Il docente durante l'anno di formazione (l'istituto del tutor non è previsto per i docenti che si trovano nell'anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nell'ambito dell'istituzione scolastica viene assistito da un docente esperto o tutor, ad ogni tutor non potranno essere affidati più di due neodocenti.

### Relazione finale.

Il docente redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla ba-

se della relazione del Dirigente Scolastico, il Comitato esprime il parere per la conferma in ruolo.

Alla fine dell'anno scolastico di formazione il dirigente scolastico dovrà redigere per ciascun docente una relazione.

#### L'anno di formazione della lavoratrice madre.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d'astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (Circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).